

**Al Presidente del Consiglio regionale della Calabria
per il tramite del Settore Segreteria Assemblea**

Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri regionali Pietro Raso e Giuseppe Gelardi, recante:
“Strutture residenziali per minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in
esecuzione di pena

I Consiglieri



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Proposta di legge recante: “Strutture residenziali per minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena.”.

La presente proposta di legge mira a istituire le strutture residenziali per minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena in quanto dalle ultime analisi statistiche dei dati sul fabbisogno del Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, riferiti ai minorenni ed ai giovani adulti in carico ai servizi minorili, acquisiti in ragione della costante interlocuzione tra la Regione Calabria ed il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria, vi è la necessità di dotare il territorio regionale di specifiche strutture residenziali di tipo comunitario per l'esecuzione delle misure penali integrate nel contesto sociale di appartenenza dei giovani, che permetta finalmente, al Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria, di collocare i minori/giovani adulti all'interno del territorio regionale di appartenenza, scongiurando la pratica del collocamento fuori regione, oggi largamente adottata per carenza di strutture specifiche, e di conseguenza la loro emarginazione, permettendo ai congiunti di poter mantenere costanti rapporti interpersonali non consentiti dalle attuali pratiche di collocamento fuori regione.

Il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria ha, a più riprese, reso noto di trovarsi in forti difficoltà organizzative che lo costringono a collocare molti minorenni/giovani adulti sottoposti a provvedimento dell'A.G. minorile e/o in esecuzione di pena fuori dal del territorio regionale a causa della carenza di strutture specifiche e che ciò produce evidenti ripercussioni sul percorso di crescita e sulle necessarie tutele, anche costituzionali, da prestare a detti minori/giovani adulti che vengono sradicati dalle proprie realtà e dai propri affetti.

Il fabbisogno ad oggi rilevato di concerto con il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria permette di ipotizzare l'autorizzazione al funzionamento ed il successivo accreditamento di n. 2 strutture residenziali rivolte a tale utenza target, collocate c/o i territori afferenti i Distretti di Corte d'Appello e nel cui territorio ricadono il Tribunale per i Minorenni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e/o gli Istituti Penali minorili.

La Regione Calabria, in applicazione della legge regionale n.23/2003 ha emanato il regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22 (Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità).

L'istituzione delle Strutture residenziali *de quo* risulta necessaria per meglio disciplinare ed uniformare la prestazione dei servizi socio-assistenziali nell'esecuzione delle misure penali integrate nel contesto sociale di appartenenza, preso atto che l'allegato "A" del Regolamento n. 22/2019, non prevede, tra le strutture residenziali normate, la fattispecie di cui all'art. 2 comma 8 del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni).

Tenuto conto che la Regione intende favorire il minor ricorso possibile alle misure privative della libertà in favore dell'applicazione delle misure penali di Comunità, alternative alla detenzione, realizzando, d'intesa con il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria e con le organizzazioni del terzo settore, specifici interventi di recupero sociale nei confronti di minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena, informando e coinvolgendo la comunità al fine di facilitare e sostenere i percorsi socio-riabilitativi attuati sul territorio, concorrendo alla programmazione degli interventi, favorendo una politica coordinata e strategie inter istituzionali per il loro concreto perseguimento nel pieno rispetto delle esigenze educative dei minori.

L'istituzione delle suddette strutture residenziali non comporta alcun onere finanziario per l'amministrazione regionale, stante che ogni costo è da ritenersi esclusivamente in capo al Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria, o centri regionali equivalenti.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, stante che ogni costo è da ritenersi esclusivamente in capo al Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria, o centri regionali equivalenti.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: “Strutture residenziali per minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena.”.

Tab. 1¹ - Oneri finanziari:

| Articolo | Descrizione spese | Tipologia I o C | Carattere Temporale A o P | Importo |
|----------|--|-----------------|---------------------------|---------|
| 1 | Finalità e oggetto. | // | // | 0,00 € |
| 2 | Funzioni della Regione. | // | // | 0,00 € |
| 3 | Funzioni degli Enti Locali. | // | // | 0,00 € |
| 4 | Ruolo del terzo settore | // | // | 0,00 € |
| 5 | Promozione delle misure alternative alla detenzione. | // | // | 0,00 € |
| 6 | Territorializzazione degli interventi a favore dei minori | // | // | 0,00 € |
| 7 | Comunità per minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena | // | // | 0,00 € |
| 8 | Clausola di invarianza finanziaria | // | // | 0,00 € |
| 9 | Disposizioni transitorie sistema strutture residenziali e semiresidenziali | // | // | 0,00 € |
| 10 | Entrata in vigore | // | // | 0,00 € |

¹ La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “Annuale”, P “Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari²

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2³ Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

| Programma / capitolo | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Totale |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| // | // | // | // | // |
| Totale | // | // | // | // |

² Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

³ A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Proposta di legge recante: “Strutture residenziali per minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena”

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione promuove interventi a favore dei minorenni e giovani adulti in esecuzione di pena, nonché sottoposti a procedimento penale, allo scopo di favorire il minor ricorso possibile alle misure privative della libertà, in attuazione del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni), in particolare dell'articolo 2, comma 8.
2. La Regione promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio, azioni per il recupero ed il reinserimento sociale dei soggetti di cui al comma 1.
3. Gli interventi sono realizzati nel rispetto delle competenze dell'Amministrazione della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria, o centri regionali equivalenti, sui quali ricadono gli oneri del collocamento dei minori/giovani adulti sottoposti a provvedimento penale e/o in esecuzione di pena, con cui la Regione si coordina anche promuovendo atti d'intesa.

Art. 2
(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento del sistema integrato di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria) e, in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), promuove azioni per l'erogazione dei servizi sociali necessari al reinserimento delle fasce di popolazione svantaggiata.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 sono preventivamente concordati con l'Amministrazione della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria e devono raccordarsi con la programmazione di quest'ultimo.

Art. 3
(Funzioni degli Enti Locali)

1. Gli ambiti territoriali sociali provvedono alla realizzazione e gestione degli interventi previsti dalla presente legge.

2. Gli ambiti territoriali sociali afferenti ai Distretti di Corte di Appello e nel cui territorio ricadono il Tribunale per i Minorenni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e/o gli Istituti Penali minorili, possono autorizzare un massimo di una struttura residenziale per minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena ricadente in uno dei comuni dell'Ambito; sull'intero territorio regionale non possono essere autorizzate, in ogni caso, più di due strutture residenziali per minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena.

3. Gli ambiti territoriali sociali competenti nel rispetto del regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22 (Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità), concedono l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali di cui alla presente legge.

4. Gli ambiti territoriali competenti rilasciano i titoli abilitativi di cui all'articolo 6 del regolamento regionale n. 22/2019 nel rispetto dei requisiti generali, strutturali, professionali e organizzativi di cui agli articoli 1, 2.1 e 2.2 dell'Allegato "A" al regolamento regionale n. 22/2019 e dei requisiti di cui all'allegato A alla presente legge.

5. Gli ambiti territoriali sociali competenti, d'intesa con il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria, con i centri regionali equivalenti, con gli Uffici di Servizio Sociale per Minorenni e in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, adottano, quale parte integrante del piano di zona gli interventi a favore dei minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena.

Art. 4

(Ruolo del terzo settore)

1. La Regione riconosce il ruolo delle organizzazioni del terzo settore nella realizzazione del sistema regionale integrato di cui alla presente legge, coinvolgendo in particolare gli organismi del volontariato, della cooperazione sociale e delle associazioni di promozione sociale nella progettazione e gestione degli interventi a favore dei soggetti di cui all'articolo 1.

Capo II Interventi

Art. 5

(Promozione delle misure alternative alla detenzione)

1. La Regione, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, potenzia il sistema integrato dei servizi e degli interventi di cui alla legge 328/2000 e alla l.r. 23/2003 al fine di favorire l'applicazione delle misure penali di Comunità, alternative alla

detenzione, e della giustizia riparativa.

2. La Regione, d'intesa con gli uffici territoriali dell'Amministrazione della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria, o centri regionali equivalenti e con le organizzazioni del terzo settore, realizza specifici interventi di recupero sociale nei confronti di minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena, ospiti delle strutture di cui all'articolo 7 della presente legge, informando e coinvolgendo la comunità al fine di facilitare e sostenere i percorsi socio-riabilitativi attuati sul territorio.

Art. 6

(Territorializzazione degli interventi a favore dei minori)

1. La Regione, d'intesa con il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria, concorre alla programmazione di interventi a favore dei minorenni sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena, favorendo una politica coordinata e strategie inter istituzionali per il loro concreto perseguimento attraverso la promozione di intese tra i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia ed i servizi sociali degli enti locali, nel pieno rispetto delle esigenze educative dei minori, al fine di realizzare l'integrazione degli interventi secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) e dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni).

2. Gli enti locali concorrono con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia alla progettazione e alla realizzazione di interventi:

a) con la partecipazione delle organizzazioni del terzo settore, per favorire il reinserimento nei territori di provenienza dei minori;

b) in collaborazione con i servizi sanitari territoriali, volti a dare risposte alle problematiche legate al disagio minorile e all'integrazione dei minorenni stranieri, con particolare riferimento ai non accompagnati, ai clandestini e a quelli di etnia Rom;

c) in collaborazione con i servizi sanitari territoriali, in favore dei minori in situazione di dipendenza da sostanze legali ed illegali o con problematiche personali o familiari a rilevanza psicologica e/o comportamentali.

Capo III **Strutture di tipo comunitario per minori in area penale**

Art. 7

(Comunità per minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 del d.lgs. 272/1989, la Regione, allo scopo di limitare il più possibile il ricorso alle misure detentive, favorisce l'inserimento dei minori sottoposti a procedimento penale nelle strutture di tipo comunitario.
2. In attuazione della presente legge, nel territorio regionale vengono istituite le strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria Minorile o in esecuzione di pena con le caratteristiche di cui all'allegato A della presente legge.
3. Le strutture, in particolare, forniscono servizi al fine di:
 - a) creare percorsi individualizzati per i minori sottoposti a provvedimenti penali, di nazionalità italiana e straniera;
 - b) favorire interventi integrati, grazie alla rete di collaborazione creata;
 - c) favorire azioni di formazione/istruzione ed inserimento lavorativo;
 - d) attivare strategie di rete per coinvolgere le risorse presenti sul territorio;
 - e) svolgere attività di accompagnamento educativo;
 - f) sperimentare ed ottimizzare percorsi individualizzati per il miglioramento degli utenti con problematiche comportamentali;
 - g) inserire nel mondo del lavoro gli ospiti che hanno mostrato volontà e capacità di rendersi indipendenti economicamente;
 - h) concludere positivamente l'accompagnamento educativo degli utenti collegati al circuito penale;
 - i) attivare, anche su richiesta della Regione Calabria e/o dell'Autorità di giustizia minorile, ogni intervento ritenuto utile al raggiungimento degli scopi istitutivi della Comunità stessa.

Capo IV **Disposizioni Transitorie e Finanziarie**

Art. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge e dalla realizzazione degli interventi previsti dalla stessa non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 9

(Disposizioni transitorie sistema strutture residenziali e semiresidenziali)

1. Fino alla modifica del regolamento regionale n. 22/2019, da adeguare alla presente legge, vige la seguente disposizione transitoria: fino all'approvazione dei Piani di Zona, che tengono conto dell'effettivo fabbisogno, da parte della Regione, i Comuni capo Ambito non possono procedere a nuove autorizzazioni al funzionamento, fatte salve le autorizzazioni al funzionamento e gli accreditamenti istituzionali delle strutture residenziali per minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena, che possono essere autorizzate in numero complessivo massimo di due ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della presente legge.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Allegato A

Tipologia di utenza

Ragazzi dai 14 ai 25 anni sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena e collocati in comunità dall'Autorità Giudiziaria Penale Minorile.

Le strutture residenziali per minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena accolgono utenza in misura precautelare, in misura cautelare, in misura di sicurezza, in messa alla prova a seguito di sospensione del processo ex artt. 18, 18 bis, 22, 28, 36 e 37 DPR 448/88, ed in misure penali di Comunità di cui al D.lgs. 121/2018 e/o assegnata dal Centro Giustizia Minorile della Calabria, da altro centro regionale equivalente, ovvero dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, per altra tipologia di provvedimenti penali.

Capacità ricettiva

La struttura può ospitare solo ragazzi di sesso maschile in un numero massimo di 10 minori. La struttura deve riservare, inoltre, ulteriore n. 1 posti per la c.d. pronta/prima accoglienza e/o spazio riservato ai percorsi di fuoriuscita dal circuito penale per l'autonomia di minori provenienti dall'area penale, in apposita abitazione con ingresso separato avente le caratteristiche richiamate per gli ambienti notturni e con annesso servizio igienico.

Requisiti minimi strutturali

Oltre ai requisiti previsti agli artt. 1.1. e 2.1. dell'Allegato "A" al regolamento regionale n° 22 del 2019 "Procedure di Autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità", la struttura deve essere dotata:

- a) Di almeno una stanza con un setting adeguato per svolgere i colloqui terapeutici, gli altri colloqui previsti dal programma e gli incontri tra i minori ospiti ed i propri familiari;
- b) Di almeno un locale per le attività laboratoriali e di studio destinate agli ospiti (escluso locale soggiorno/pranzo, servizi, cucina, corridoi, depositi) di superficie utile minima pari a mq. 6 (sei) per utente;
- c) Di almeno una stanza per la pronta/prima accoglienza e/o spazio riservato ai percorsi di fuoriuscita dal circuito penale per l'autonomia di minori provenienti dall'area penale, con ingresso separato avente le caratteristiche richiamate per gli ambienti notturni e con annesso servizio igienico;
- d) Di adeguato spazio esterno di superficie utile minima pari a mq 200 per utente;

Trattandosi di Struttura con posto di pronta accoglienza la superficie destinata agli ospiti (attività e servizi) dovrà essere rapportata al numero complessivo della utenza ospitata compreso il posto di pronta accoglienza.

Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 2.2 dell'Allegato "A" al regolamento regionale n° 22 /2019.

Requisiti minimi professionali

- Coordinatore di struttura: 1 unità.

Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal regolamento regionale n° 22 /2019 per tale funzione;

- Educatore: 5 unità;

- Assistente sociale: 1 unità;

- Ausiliario/Cuoco: 24 ore settimanali;

- Psicologo: 18 ore settimanali

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 36 ore settimanali

Modalità di accesso

I rapporti fra i vari Centri per la Giustizia Minorile e le Strutture residenziali per minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena devono essere regolamentati con la stipula di accordi o contratti, i quali costituiscono titolo per il pagamento diretto delle rette.

L'inserimento in una Struttura, regolarmente autorizzata e/o accreditata, dovrà sempre avvenire, nel rispetto della capacità ricettiva prevista dalla presente legge.

Al collocamento dell'utente nella Struttura segue l'elaborazione di un Progetto Educativo Individualizzato definito di comune accordo con l'Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni che ha in carico il ragazzo e autorizzato dalla competente Autorità Giudiziaria Minorile.